

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **392/1991** (ECLI:IT:COST:1991:392)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Udienza Pubblica del **09/07/1991**; Decisione del **15/10/1991**

Deposito del **31/10/1991**; Pubblicazione in G. U. **13/11/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17601**

Atti decisi:

N. 392

SENTENZA 15-31 OTTOBRE 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, lett. b), del d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento alla Regione di beni immobili patrimoniali disponibili), promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1990 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi riuniti proposti dalla Regione Friuli-Venezia Giulia contro il Ministero delle Finanze ed altri e dall'Ente Ferrovie dello Stato contro Regione Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia e dell'Ente Ferrovie dello Stato;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi gli avvocati Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Franco Favara per l'Ente Ferrovie dello Stato;

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Friuli-Venezia Giulia chiedeva al Tribunale di Trieste di accertare l'appartenenza al patrimonio disponibile dello Stato, alla data del 16 febbraio 1963, dei beni immobili destinati all'esercizio della soppressa strada ferrata Trieste-Campo Marzio-S. Elia-Confine affinché potessero essere ritenuti trasferiti ad essa istante dal 1° gennaio 1965 (ai sensi dell'art. 1, primo comma, del d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401).

Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d'Appello di Trieste, su impugnazione dell'Ente Ferrovie, la rigettava.

La Regione ricorreva per cassazione.

L'Ente Ferrovie proponeva ricorso incidentale, sostenendo che la determinazione dei beni trasferiti alla Regione doveva avvenire per atto legislativo.

Con ordinanza del 19 giugno 1990, pervenuta alla Corte il 20 aprile 1991 (R.O. 307 del 1991) la Corte di Cassazione sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401, nella parte in cui prevede il trasferimento alla Regione Friuli-Venezia Giulia di tutti i beni immobili, situati nel territorio regionale, l'appartenenza dei quali al patrimonio disponibile dello Stato, con riferimento alla data del 16 febbraio 1963, venga accertata con provvedimento giurisdizionale.

A parere del collegio remittente, la disposizione citata violerebbe gli artt. 56, 57 e 65 dello Statuto speciale della Regione attribuendo al giudice, ovvero all'autorità amministrativa, un potere sostitutivo di quello legislativo, imposto dalle norme costituzionali (Norme di attuazione dello Statuto, indicate in decreti legislativi dall'art. 65 citato).

2. - Nel giudizio è intervenuta la Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale ha osservato che l'art. 57 dello Statuto è compreso tra quelle disposizioni che, in forza dell'art. 63 dello stesso Statuto, possono essere modificate con legge ordinaria; che le norme di attuazione dello Statuto, essendo norme contrattate per il previsto intervento di una Commissione paritetica (Governo statale e Regione), dovrebbero essere ritenute accettate se non impugate tempestivamente.

Nel merito ha sostenuto che l'art. 57 dello Statuto non contrasta con l'art. 1 del d.P.R. 1401 del 1967 perché non prevede che le norme di attuazione provvedano alla determinazione dei beni da trasferirsi alla Regione con immediatezza e con specificazione puntuale di ogni singolo bene; e, peraltro, la determinazione è pur sempre atto del legislatore di attuazione, anche se fatta discendere da un elemento obiettivo di identificazione, indicato dallo stesso legislatore.

La eventuale divergenza della norma denunciata rispetto all'art. 57 dello Statuto si collocherebbe nell'area *praeter legem* che è possibile attribuire alle norme di attuazione.

3. - L'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza dell'Ente Ferrovie, nella memoria successiva all'atto di costituzione ha contestato la qualificazione operata dalla difesa della Regione, delle norme di attuazione come norme "contrattate" e l'ipotesi della loro accettazione in caso di mancata impugnazione; ha poi insistito nell'affermazione che la

determinazione dei beni trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 57 dello Statuto speciale debba essere effettuata con legge.

Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 1, primo comma, lett. b), del d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401, recante "norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento alla Regione di beni immobili patrimoniali disponibili", nella parte in cui stabilisce che sono trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia i beni immobili situati nel territorio regionale, l'appartenenza dei quali al patrimonio disponibile dello Stato, con riferimento alla data del 16 febbraio 1963, venga accertata con provvedimento giurisdizionale, violi gli artt. 56, 57 e 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, i quali demandano a norme di attuazione dello stesso Statuto, individuate, in via generale ed esclusiva, in decreti legislativi da emettere dopo che sia stata sentita una commissione paritetica, l'indicazione dei beni da trasferire dallo Stato alla Regione e le modalità per la consegna degli stessi.

2. - La questione non è fondata.

L'art. 56 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ha disposto il trasferimento alla Regione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, siti nel territorio regionale, da ritenersi disponibili alla data della sua entrata in vigore (16 febbraio 1963).

L'art. 65 dello stesso Statuto ha previsto che l'attuazione del trasferimento avvenga con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, di cui tre di nomina del Governo e tre del Consiglio Regionale.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1967, n. 1401, emanato ai sensi e nelle forme del suddetto art. 65 dello Statuto speciale in attuazione dell'art. 57 dello stesso Statuto speciale, ha determinato i beni immobili patrimoniali dello Stato che si trovavano nel territorio regionale ed erano disponibili alla data di entrata in vigore dello Statuto (16 febbraio 1963). E li ha indicati anzitutto (lett. a) in uno apposito elenco annesso al decreto.

A detti beni (lett. b) ha aggiunto quelli che, sia pure con riferimento alla data del 16 febbraio 1963, sarebbero risultati appartenenti allo Stato successivamente o con provvedimento giurisdizionale o con provvedimento amministrativo.

Anzitutto è da escludere che i beni immobili patrimoniali dello Stato da ritenersi disponibili siano solo quelli indicati nell'elenco annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 1401 del 1967 e che sia del tutto preclusa l'eventuale esistenza, nel territorio regionale, di altri beni patrimoniali disponibili dello Stato omissi dall'elenco suddetto perché al momento della sua redazione di essi era incerta l'appartenenza allo Stato o il loro carattere di beni disponibili.

La disposizione non è in contrasto con lo statuto speciale.

Inoltre, il provvedimento giurisdizionale, alla pari di quello amministrativo, ha solo la funzione di accertare l'appartenenza allo Stato del bene e la sua natura di "disponibile", ma non di attuarne il trasferimento alla Regione, che, invece, si verifica esclusivamente in base e per effetto della norma di attuazione dello Statuto.

Altro è l'accertamento dell'appartenenza allo Stato, della cessazione della demanialità o dell'indisponibilità del bene e altro è il trasferimento del bene alla Regione.

Peraltro, non viene nemmeno in discussione la natura dei decreti di attuazione dei quali questa Corte ha ritenuto il carattere e la veste legislativa (sent. 20 del 1956).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, lett. b), del d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento alla Regione di beni immobili patrimoniali disponibili), sollevata, in riferimento agli artt. 56, 57, 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.